

MARCO FOLICALDI

CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA
CONTRATTUALE
ELABORAZIONE CONTABILE

Circolare n° 6 del 24.01.2017

Regime di cassa per le imprese minori: è ora di scegliere il sistema di registrazione contabile appropriato

Premessa

L'art. 1, co. 17 – 23, della L. 11.12.2016 n. 232 (c.d. "legge di bilancio 2017") **interviene sulla tassazione delle imprese in contabilità semplificata** (c.d. imprese minori) - che non hanno esercitato l'opzione per la tenuta della contabilità ordinaria ai sensi dell'art. 18, co. 6, del DPR 600/73 - **prevedendo**, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016 (ossia **dal 2017** per i soggetti solari):

- **l'abbandono del principio di competenza per la determinazione del reddito imponibile ai fini IRPEF** (e del valore della produzione ai fini IRAP);
- **in favore dell'adozione del principio di cassa.**

A partire dal **1 gennaio 2017, il regime per cassa diventa**, dunque, **il regime "naturale" per tutti i soggetti in possesso dei requisiti dimensionali per potervi accedere. Il nuovo regime si applica obbligatoriamente alle imprese già in attività e a quelle che hanno o inizieranno l'attività dal 1 gennaio 2017.**

Va focalizzato, dunque, che **salvo l'esercizio di una specifica opzione o di un comportamento concludente rivolto all'adozione del regime ordinario, l'impresa in possesso dei requisiti di cui all'articolo 18 D.P.R. 600/1973, deve obbligatoriamente, dal 1° gennaio 2017, applicare il nuovo regime per cassa** in luogo del principio di competenza.

Il regime di cassa è applicabile ad imprenditori individuali, società di persone e soggetti assimilati con ricavi¹ contenuti nei limiti di:

- **400.000,00 euro**, per le attività di prestazioni di servizi, **oppure;**
- **700.000,00 euro**, per le altre attività.

MARCO FOLICALDI

CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA
CONTRATTUALE
ELABORAZIONE CONTABILE

In forza del criterio di cassa, il **reddito delle imprese minori è costituito dalla differenza tra:**

- **l'ammontare dei ricavi tipici**, dei dividendi e degli interessi attivi **percepiti nel periodo d'imposta;**
- **l'ammontare delle spese sostenute (pagate) nel periodo stesso** nell'esercizio dell'attività d'impresa (Es. costi acquisto materie prime / merci, spese per il personale dipendente, assimilato e lavoro autonomo, canoni di leasing / affitto / noleggio, spese per energia elettrica / gas / acqua, spese telefoniche).
- (+) **plusvalenze e sopravvenienze attive** (artt. 86 e 88 del TUIR);
- (-) **minusvalenze e sopravvenienze passive** (art. 101 del TUIR).

In sede di determinazione del reddito **è possibile continuare a dedurre:**

- (-) le **quote di ammortamento;**
- (-) le **perdite di beni strumentali;**
- (-) le **perdite su crediti,**
- (-) gli **accantonamenti per le indennità di fine rapporto** e le **altre indennità previdenziali.**

Dal 2017, **non assumono più rilevanza le rimanenze finali e iniziali in quanto**, in applicazione del principio di cassa, **le spese per le merci acquistate diventano deducibili nel periodo di sostenimento del costo.**

Un'unica eccezione è **prevista per il primo anno di adozione del nuovo regime di cassa**. In tale ipotesi, il reddito d'impresa determinato per cassa è ridotto dell'importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio di competenza.

Le nuove regole di determinazione del reddito dei fini IRPEF **trovano applicazione anche ai fini IRAP**. Pertanto, **a partire dal periodo d'imposta 2017, anche il valore della produzione netta delle imprese in contabilità semplificata andrà determinato in base al principio di cassa.**

I nuovi adempimenti contabili

Per l'implementazione del nuovo principio di cassa, si è reso necessario **apportare significative modifiche nella tenuta dei registri contabili**, al fine di adeguare gli stessi alle nuove modalità di determinazione del reddito a carico delle imprese minori. Il legislatore ha optato per le seguenti **tre soluzioni alternative:**

MARCO FOLICALDI

CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA
CONTRATTUALE
ELABORAZIONE CONTABILE

- **tenuta di 2 registri distinti** (incassi / pagamenti);
- **tenuta dei soli registri IVA e indicazione mancati incassi / pagamenti** (Registri Iva integrati);
- **tenuta dei soli registri IVA e presunzione di incasso / pagamento.**

Soluzione 1: istituzione di due nuovi registri incassi/pagamenti

È stata prevista **l'istituzione di due nuovi e separati registri cronologici** (incassi/pagamenti) **riservati all'annotazione dei ricavi percepiti** (e delle spese sostenute), **da effettuare con riferimento alla data di incasso** (o di pagamento).

Registro	Informazioni da indicare
Registro cronologico dei ricavi	<ul style="list-style-type: none">→ L'importo del ricavo;→ le generalità, l'indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento;→ gli estremi della fattura o altro documento emesso.
Registro cronologico delle spese	<ul style="list-style-type: none">→ L'importo della spesa;→ le generalità, l'indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto a cui è stato effettuato il pagamento;→ gli estremi della fattura o altro documento ricevuto.

Sempre all'interno dei suddetti registri **dovranno essere annotati**, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, i **componenti positivi e negativi di reddito**, diversi da ricavi e spese, **rilevanti ai fini della determinazione del reddito d'impresa** (es. ratei e risconti, fatture da emettere e da ricevere, plusvalenze/minusvalenze, sopravvenienze attive/passive, ammortamenti di beni materiali ed immateriali ecc.).

Soluzione 2: tenuta dei registri IVA "integrati"

E' possibile sostituire **la tenuta dei predetti nuovi registri cronologici dei ricavi e delle spese mediante la tenuta dei soli registri IVA**, purché questi siano "integrati" **con l'annotazione separata:**

- delle **operazioni non soggette a registrazione ai fini dell'imposta**, nonché;
- **dell'importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti** (con l'indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono).

MARCO FOLICALDI

CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA
CONTRATTUALE
ELABORAZIONE CONTABILE

Resta inteso che i **componenti reddituali non pagati e riscossi nell'anno dovranno comunque essere riportati separatamente sui registri IVA relativi al periodo in cui si verifica la manifestazione finanziaria**, indicando il documento contabile già registrato ai fini IVA.

Soluzione 3: tenuta registri Iva e presunzione di incasso/pagamento previo apposita opzione

Previo esercizio di un'apposita opzione (vincolante per almeno un triennio), è possibile optare per la **tenuta dei registri IVA senza operare sugli stessi alcuna annotazione relativa ad incassi e pagamenti**: in caso di adesione, **opera una presunzione legale secondo cui la data di registrazione dei documenti coincide con quella di incasso o pagamento** (es. tutte le fatture o documenti che risultano annotati entro il 31.12.2017, sono considerati incassati o pagati nel 2017).

Tale ultimo sistema risulta particolarmente semplificato rispetto a quelli precedenti, **in quanto non occorre tenere nota ai fini contabili delle date di incassi e dei pagamenti**. D'altra parte tale metodo **può comportare il differimento della deduzione di una spesa**, già pagata, **solo al momento della ricezione del documento dalla controparte**, oppure l'**"anticipo" della tassazione di ricavi già fatturati, ma non ancora incassati**.

Anche a seguito di esercizio della predetta opzione, **resta fermo l'obbligo della separata annotazione nei registri IVA delle operazioni non soggette a registrazione IVA e la tenuta degli altri registri obbligatori** (registri beni ammortizzabili e libro unico del lavoro, ove richiesto).

L'opzione per la contabilità ordinaria

Il contribuente può sempre decidere **di esercitare l'opzione per la contabilità ordinaria**, in luogo di quella semplificata. In tal caso, **l'opzione per la contabilità ordinaria comporta:**

→ **la disapplicazione del nuovo regime naturale di cassa** (con l'effetto che ritorna applicabile il criterio della competenza);

DOTTORE COMMERCIALISTA

MARCO FOLICALDI

CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA
CONTRATTUALE
ELABORAZIONE CONTABILE

Alla luce di tutto quanto sopra, è opportuno effettuare una **valutazione di convenienza** in merito alla modalità di tenuta contabile da adottare tenendo presente che, da una parte la nuova disciplina presenta il vantaggio di rendere non imponibili i proventi sino al loro effettivo incasso e dunque, per le aziende che hanno difficoltà di incasso, è un grande vantaggio, ma, come rovescio della medaglia, si deve valutare **l'aggravio amministrativo** che comporta il dover tenere la contabilità secondo le nuove modalità.

Va rilevato, inoltre, che per le aziende con magazzini significativi, poiché nel nuovo regime è prevista la disposizione transitoria secondo la quale, il reddito del primo periodo di imposta in cui si applica il regime per cassa viene diminuito dell'importo delle rimanenze iniziali al medesimo esercizio, verrà a crearsi una perdita nel primo esercizio soggetta alle limitazioni di cui all'articolo 8, comma 3, del Tuir, non riportabile negli esercizi successivi.

Premettendo che la norma è suscettibile di eventuali variazioni in sede di attuazione del Decreto, si invita per ora i clienti che apportano allo Studio la contabilità in regime semplificato ad annotare sopra ogni fattura emessa o ricevuta la data del relativo incasso/pagamento, unitamente all'apposizione del timbro aziendale o in assenza alla sottoscrizione del cliente.

Lo Studio non mancherà di informare la clientela in merito alla soluzione più idonea da adottare quando la normativa di riferimento sarà completamente definita.

Cordiali saluti

Studio Dott. Folicaldi